



COMUNE di MARMIROLO
Provincia di MANTOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 131 DEL 22/09/2016

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INESISTENZA DI ENTI O SOCIETA', CONTROLLATE O PARTECIPATE, CHE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO APPLICATO DEL BILANCIO CONSOLIDATO, SONO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO E CHE, CONSEGUENTEMENTE, NON E' NECESSARIO PROCEDERE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2015 .

Il giorno 22/09/2016 alle ore 16:30 presso questa Sede Comunale, è stata convocata la Giunta Comunale composta dai seguenti Signori:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	GALEOTTI PAOLO	Presidente	X	
2	BOSCHINI MASSIMILIANO	Assessore	X	
3	ZORZELLA ANNA	Assessore	X	
4	DELUIGI VANNI	Assessore	X	
5	GOLA GIOVANNA	Assessore	X	

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000, **Capodici dott. Giuseppe**, Segretario Comunale.

Presiede **Dott. Galeotti Paolo**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;*
- 2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
 - b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
 - c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
 - d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
 - e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*
- 1. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.*
- 2. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:*



- a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

1. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. **gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica**, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. **gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato**;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta municipale;

DATO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

a) *Irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;



b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

RILEVATO che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

- Territorio Energia Ambiente SPA Mantova in forma abbreviata (TEA SPA) con una quota del 0,9767% - società partecipata a capitale pubblico e che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali dell'ente locale;
- Azienda Pubblici Autoservizi Mantova SPA in forma abbreviata (APAM SPA) con una quota del 1,03% - società partecipata a capitale misto pubblico privato e che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali dell'ente locale;
- S.I.E.M. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana SPA con una quota del 1,8936% - società partecipata a capitale pubblico e che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali dell'ente locale;

VERIFICATO che, in considerazione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), nessuno tra gli enti sopra elencati che deve essere inserito nel gruppo “amministrazione pubblica” del Comune di Marmirolo

RILEVATO il comune di Marmirolo risulta partecipare con una percentuale del 5,02% l'Ente strumentale “Consorzio Progetto Solidarietà”

*VERIFICATO che, in considerazione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), deve essere pertanto inserito nel **gruppo “amministrazione pubblica” del Comune di Marmirolo** solamente:*

1. **Consorzio Progetto Solidarietà** (organismo strumentale partecipato al 5,02%)
2. Si specifica che il Comune di Marmirolo:
 - Non ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - Non ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - Non esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - Non ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - Non esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza



DATO ATTO che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Marmirolo, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2015, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:

Parametri	Comune di Marmirolo	%	Soglia
Totale attivo	27.330.705,53	10%	2.733.070,55
Patrimonio netto	23.274.980,74	10%	2.327.498,07
Ricavi caratteristici	4.069.834,46	10%	406.983,45

*VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all’1% di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2015, **nessun Ente, organismo o società risulta incluso nel perimetro di consolidamento;***

PRESO ATTO che, in base al principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. 18/2011, nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile per i servizi economico-finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2015 dando evidenza distinta della presente dichiarazione rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.*
- 2. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.*

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,

VISTA la suddetta proposta di deliberazione

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnico – contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi e palesi;

DELIBERA

- 1) di approvare la suindicata deliberazione;*
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi;*



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Dott. Galeotti Paolo

Segretario Comunale
Capodici dott. Giuseppe